

DISEGNO DI LEGGE “INDENNITÀ DI RESIDENZA IN FAVORE DELLE FARMACIE RURALI”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'indennità di disagiata residenza a favore dei farmacisti rurali venne istituita dal Legislatore nazionale - si veda legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali)-, successivamente integrata dalle regioni per sostenere la presenza delle farmacie ubicate nei centri più piccoli, attraverso un contributo economico che costituisse sia una integrazione del minor reddito ricavabile nelle località rurali sia un sostegno per le condizioni di vita effettivamente più disagiate che il farmacista rurale e la sua famiglia sono chiamati ad affrontare.

Il disegno di legge di cui si propone l'approvazione ricalca, con qualche integrazione, il testo del “Progetto sperimentale per le farmacie rurali sussidiate” approvato con Decreto n. 47 del 28 giugno 2019 del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano, che è stato recentemente confermato, per il biennio 2022/2023, con la Delibera di Giunta n. 31 del 25 gennaio 2022 “Conferma progetto farmacie rurali sussidiate di cui al DCA 47 del 28/06/2019” e nasce dalla esigenza di adeguare la legislazione regionale in materia al nuovo assetto organizzativo e strutturale del Servizio Sanitario Regionale dotandosi di una legge quadro regionale in favore dei farmacisti rurali che ridefinisca l'indennità di residenza prevista dalla L. 221 dell'8 marzo 1968.

Il contributo ai farmacisti rurali previsto dalla L.221/1968 risulta inadeguato ad incoraggiare e garantire nelle località più interne e disagiate della nostra Regione - che in molti casi non raggiungono i 1.000 abitanti - la gestione di un'attività di farmacia. Tali attività sono spesso l'unico presidio sanitario, insieme al medico di base, a tutela della salute pubblica in realtà lontane dalle direttrici di traffico e di sviluppo e da altri presidi sanitari (ambulatori, poliambulatori, consultori familiari, centri diagnostici e ospedalità).

Con il disegno di legge si vuole pertanto strutturare l'indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali in base alla legge nazionale commisurandola alla popolazione residente, prevedendo un beneficio anche alle località con un numero di abitanti inferiore a 600. Un supporto economico di integrazione al reddito può contribuire a salvaguardare la permanenza nelle aree più disagiate di tale insostituibile presidio sanitario.

Il disegno di legge consta di sei articoli.

L'**articolo 1** individua le finalità della legge, volta ad assicurare la capillarità dell'assistenza farmaceutica nel territorio regionale e sostenere le farmacie rurali intese quali presidi essenziali per il benessere dei cittadini delle località con meno di 3.000 abitanti.

L'**articolo 2**, al comma 1, stabilisce le fasce di abitanti da prendere in considerazione e fissa l'entità delle indennità annue da erogarsi ai titolari, direttori responsabili o gestori provvisori delle farmacie rurali. Al comma 2, inoltre, si specifica che ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge n. 221/1968 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali ridotto della quota a carico del Comune.

L'**articolo 3** fissa le modalità di erogazione delle indennità da parte delle ASL di appartenenza. In particolare, si prevede l'adozione di una Delibera di Giunta con la quale siano definite le condizioni, le modalità e le tempistiche con cui le Aziende Sanitarie Locali erogano le indennità

in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

L'**articolo 4** quantifica in **1.750.000,00** euro l'onere ricadente sulla regione a seguito dell'approvazione del provvedimento e individua la relativa fonte di finanziamento.

L'**articolo 5** dispone l'abrogazione del comma 222 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

L'**articolo 6** disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge.